

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 <sup>(2)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), istituita dalla convenzione NAFO, ha adottato un programma internazionale di ispezione reciproca, recepito dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1956/88 <sup>(3)</sup>;

considerando che la commissione della pesca della NAFO ha adottato il 18 settembre 1992, in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO tenutasi a Dartmouth (Canada), una proposta relativa ad un programma pilota di osservazione che prevede l'imbarco di osservatori a bordo di taluni pescherecci che esercitano attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

considerando che la suddetta proposta è stata accettata dalla Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

*Articolo 1*

Si applica nella Comunità il programma pilota di osservazione adottato il 18 settembre 1992 dalla commissione della pesca della NAFO, di seguito denominato «programma pilota di osservazione NAFO».

Il testo del programma è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1956/88, la Commissione delle Comunità europee assegna al programma osservatori comunitari. Gli osservatori sono designati dagli Stati membri e possono essere imbarcati su qualsiasi nave di uno Stato membro che già esercita o che eserciterà attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO.

*Articolo 3*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 436/92 (GU n. L 54 del 28. 2. 1992, pag. 1).